PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO PARITETICO

SUL FENOMENO DEL MOBBING

(Approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 69 del 23 aprile 2009)

Art. 1 :Oggetto del Regolamento

Art. 2 : Finalità e Funzioni

Art. 3 : Attività complementari

Art. 4 : Composizione e sede

Art. 5 : Durata in carica

Art. 6 : Compenso

Art. 7 : Compiti del Presidente

Art. 8 : Convocazioni

Art. 9 : Sedute del Comitato e Deliberazioni

Art. 10: Dimissioni dei componenti

Art. 11: Surroga dei componenti

Art. 12: Rapporti tra Comitato ed Ente

Art. 13: Relazione annuale

Art. 14: Obbligo di riservatezza

Art. 15: Entrata in vigore

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing della Provincia di Taranto, istituito secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 24 gennaio 2004.

2. Il presente regolamento costituisce atto normativo a valenza organizzativa, complementare al Regolamento sull'ordinamento dei Settori, Servizi ed Uffici.

Articolo 2
Finalità e Funzioni

1. Il Comitato si prefigge di prevenire e combattere il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica nei confronti di un lavoratore caratterizzato da una serie di atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro ed idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. Il comitato realizza i propri compiti istituzionali con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, commi 3,4 e 5 del CCNL – Regioni – Autonomie Locali del 24 gennaio 2004, ovvero:

   a. raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing;

   b. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

   c. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

   d. formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

3. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate alla Provincia e precisamente alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto nonchè quant'altro il Comitato riterrà necessario.
4. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta da inoltrare alla Direzione Generale.

Articolo 3
Attività complementari

1. Il Comitato, al fine di sviluppare in modo corretto ed ottimale le proprie funzioni istituzionali, può svolgere attività complementari, tra le quali, le proposte circa:

a. la realizzazione di indagini conoscitive, anche mediante la somministrazione di questionari ai lavoratori dell'Ente Provincia di Taranto;
b. l'organizzazione di convegni di ricerca e di studio, nonché la partecipazione, mediante propri componenti, ad iniziative analoghe realizzate presso altre amministrazioni o soggetti privati;
c. il conferimento di incarichi di consulenza per l'esame di specifiche problematiche, nel rispetto della normativa vigente in materia e nei limiti delle risorse economiche disponibili;
d. l'attivazione e lo sviluppo di rapporti con comitati di altre amministrazioni pubbliche, finalizzati all'acquisizione ed alla diffusione di "buone pratiche" in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del mobbing.

Articolo 4
Composizione e sede

1. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, è composto:
   - da un/a rappresentante designato/a da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL del 22.01.2004;
   - da un pari numero di rappresentanti dell'Ente

   Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. I componenti supplenti possono essere convocati contemporaneamente ai rispettivi titolari e partecipano a pieno titolo ad eventuali commissioni o gruppi di lavoro.

2. I componenti di parte pubblica nominano al proprio interno il Presidente mentre i componenti di parte sindacale nominano al proprio interno il Vice Presidente.

3. Del Comitato farà parte anche la Consigliera di Pari Opportunità o un suo delegato allo scopo di garantire il raccordo di attività dei due organismi oltre che al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomini e donne. **Tale componente non avrà diritto di voto.** Sino all'istituzione del Comitato per le Pari Opportunità, lo stesso è rappresentato dalla Consigliera di Pari Opportunità o suo delegato.

4. Il Comitato è istituito con Deliberazione della Giunta Provinciale ed è comunque soggetto alle procedure informative previste dalla vigente contrattazione collettiva.

5. Il Comitato ha sede presso la Provincia di Taranto.

Articolo 5
Durata in carica

1. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing ha durata quadriennale; i Componenti del Comitato possono svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

2. Il Presidente ed i Componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

3. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Articolo 6
Compenso

1. Per i lavori del Comitato non compete alcun compenso.

Articolo 7
Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, lo presiede e ne è il referente ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Comitato, dirige e modera le discussioni, pone le questioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato; provvede al buon andamento dei lavori del Comitato.

3. Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare, delega il Vice Presidente a presiedere alle riunioni.

Articolo 8
Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte all'anno.
   Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti effettivi, o da cinque componenti supplenti.
   La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, via fax o e-mail, almeno tre giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità con preavviso minimo di un giorno lavorativo.
   La convocazione deve contenere i seguenti elementi:
   - il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
   - l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta;
   - la sottoscrizione del Presidente del Comitato.

   I componenti del Comitato partecipano alle riunioni all'interno dell'orario di servizio.

Articolo 9
Sedute del Comitato e Deliberazioni

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche nell'interesse dell'Amministrazione, dei lavoratori e per la tutela della riservatezza delle persone.

2. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto al voto.
   I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione. Ciascun componente titolare deve assicurare, in caso di assenza, la presenza del proprio supplente.
   Hanno diritto al voto i Componenti titolari ed anche i Componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione del Componente titolare. I Componenti supplenti presenti alla riunione, ma non convocati in sostituzione del proprio titolare possono partecipare ai lavori del Comitato ed alla discussione, ma non hanno diritto al voto.
   Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai votanti.
   Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate da un Componente del Comitato. Il verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
   I componenti possono far risultare a verbale le proprie dichiarazioni testuali.

Il Comitato formalizza le proprie decisioni mediante verbale, il quale costituisce riferimento per i conseguenti atti di impulso o di gestione.
I verbali del Comitato sono raccolti cronologicamente e riportati per registrazione ufficiale al protocollo generale dell'Amministrazione.

Articolo 10
Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso; il Presidente ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
   Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato.

Articolo 11
Surroga dei componenti

1. In caso di dimissioni di un Componente o del Presidente del Comitato, le sostituzioni hanno luogo entro trenta giorni, secondo le indicazioni dell'art.4 del presente Regolamento.

Articolo 12
Rapporti tra Comitato ed Ente

1. I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
   L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza, con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal Comitato stesso.
   Il Comitato può accedere ai documenti inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
   L'amministrazione può richiedere l'intervento di rappresentanti del Comitato alle riunioni di Commissione interne all'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del Comitato stesso.
   L'amministrazione può, altresì, invitare, in qualità di uditore, un rappresentante del Comitato, al tavolo delle trattative qualora l'argomento abbia inerenza alla tematica del mobbing. In tal caso, il Comitato procederà all'individuazione del suo rappresentante sulla base delle caratteristiche professionali e personali ed in ragione della tematica trattata.

Articolo 13
Relazione annuale

1. Il Comitato predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione da trasmettere alla Giunta ed al Consiglio sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.

Articolo 14
Obbligo di riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori, devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Articolo 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Taranto.